

DELIBERA N. 683/11/CONS

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 31/10/CONS RECANTE: “REVISIONE DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLE POSTAZIONI TELEFONICHE PUBBLICHE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO UNIVERSALE”.

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito “Codice”);

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

CONSIDERATO che l’attuale formulazione dell’art. 56 del Codice prevede che le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio, nel rispetto delle disposizioni emanate dall’Autorità, che ad oggi sono quelle dettate dalla citata delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 61 del Codice, stabilisce, al comma 4, che l’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell’articolo 54 del Codice medesimo e, al comma 1, che l’Autorità provvede affinché tutte le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale, che comprende la fornitura agli utenti finali del servizio di telefonia vocale da una postazione fissa, pubblicino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato n. 6 al Codice;

CONSIDERATO che il Codice, all’art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato a fornire il servizio universale continua ad essere la Società Telecom Italia S.p.A.(di seguito “la Società”);

VISTI gli artt. 61 e 62 del Codice, relativi, tra l'altro, al calcolo del costo degli obblighi di servizio universale e al relativo finanziamento;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS recante: "Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 02 aprile 2010;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2005 n. 112 - Suppl. Ordinario n. 93;

VISTO il decreto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 2009, n. 119;

CONSIDERATO che l'art.8, comma 2, della delibera n.31/10/CONS prevede che *"L'Autorità si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell'utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento."*;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della procedura di cui alla delibera n. 31/10/CONS, apportare alcuni correttivi al fine di rendere più efficiente ed efficace il procedimento amministrativo ivi descritto ed in particolare la gestione e il ricevimento formale, da parte dell'Autorità, delle istanze di opposizione alla rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche;

CONSIDERATO, inoltre, il rilievo che l'accesso alla telefonia vocale pubblica continua ad assumere nell'ambito del servizio universale, anche come ridefinito nel nuovo quadro regolamentare, richiedendo, quindi, la massima partecipazione dell'utenza interessata al processo di riduzione del numero delle PTP, in linea con l'esperienza di altri Paesi europei nonché il miglioramento dell'efficienza del servizio;

RITENUTO, altresì, necessario, anche in base alle segnalazioni pervenute dai cittadini, aumentare la percentuale minima di postazioni funzionanti anche a moneta, al fine di garantire agli utenti finali una più agevole e rapida fruibilità ed utilizzo del servizio di telefonia pubblica;

SENTITA la Società Telecom Italia S.p.A. nel corso di una audizione specifica sul tema in data 26 ottobre 2011;

PRESO ATTO che Telecom Italia S.p.A., nel corso dell'istruttoria relativa alla delibera n. 31/10/CONS ha manifestato la propria disponibilità *“in caso di revisione delle attuali regole, a rinunciare alla quota di finanziamento della TP nell'ambito del Servizio Universale.”*;

CONSIDERATO che la riduzione del numero delle cabine sottoutilizzate e dei costi derivanti dal loro mantenimento in esercizio oltre ad essere di interesse generale è altresì di interesse per la stessa società Telecom Italia S.p.A., anche al fine di aumentare l'efficienza e migliorare la manutenzione delle cabine che restano in servizio ed ancora utilizzate dall'utenza e che pertanto l'Autorità si riserva di raccomandare alla Società Telecom Italia S.p.A. la rimozione delle postazioni telefoniche pubbliche il cui mantenimento in esercizio dovesse risultare inefficiente, previa verifica dei criteri di cui alla delibera n. 31/10/CONS e nel rispetto della procedura ivi prevista;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Integrazioni e modifiche alla Delibera n. 31/10/CONS)

1. Il comma 2, dell'art. 1, è sostituito dal seguente comma: *“2. Il numero massimo di postazioni telefoniche pubbliche rimosse in un anno solare è di n. 30.000 (trentamila) e comprende il numero massimo di n. 10.000 (diecimila) impianti stradali. Il piano annuale di rimozione deve essere suddiviso in non più di quattro lotti.”*
2. Il comma 1, dell'art. 2, è sostituito dal seguente comma: *“1. Almeno 60 giorni prima della rimozione di una postazione telefonica pubblica, la Società affigge all'esterno della postazione da rimuovere un cartello adesivo, di dimensione 35 cm x 35 cm nel caso in cui la PTP da rimuovere sia catalogata come “cabina”, e di dimensione 25 cm x 25 cm nel caso in cui la PTP da rimuovere sia catalogata come “cupola”. Il contenuto informativo di tale cartello, condiviso con la Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità (di seguito indicata come “Direzione”), deve comunque contenere le informazioni di cui al seguente comma 2”;*
3. All'art. 2, comma 2, la lettera c), è sostituita come segue: *“c) L'indirizzo di posta elettronica certificata cabinatelefonica@cert.agcom.it della Direzione, corredato dal riferimento alla Delibera n.31/10/Cons e da una sintetica informazione sulla procedura di opposizione alla rimozione di cui all'articolo 3”;*

4. All'art. 2 comma 2, lettera e) le parole "Il numero gratuito" sono sostituite dalle parole "*I numeri gratuiti di telefono e di fax*";
5. All'art. 2, comma 3, le parole: "alla Direzione, tramite l'indirizzo mail *cabinatelefonica@agcom.it*, e alle Amministrazioni comunali del luogo ove si trovano le postazioni telefoniche pubbliche" sono sostituite dalle seguenti parole: "*via Posta Elettronica Certificata alla Direzione Tutela dei Consumatori all'indirizzo mail *cabinatelefonica@cert.agcom.it* , e a ciascuna Amministrazione Comunale interessata al relativo indirizzo PEC*";
6. Dopo l'art. 2, comma 3, è aggiunto il seguente comma 3.bis: "*3bis. La Società, dopo aver inviato la comunicazione di cui al comma 3, trasmette alla Direzione, entro 7 giorni lavorativi dal suddetto invio, la data di ricezione della PEC da parte delle Amministrazioni Comunali;*";
7. Nell'art. 2, comma 5, le parole "tramite l'indirizzo mail *cabinatelefonica@agcom.it*" sono sostituite dalle seguenti "*tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo mail PEC *cabinatelefonica@cert.agcom.it**";
8. All' art. 2 è aggiunto il seguente comma 8.bis: "*8 bis. La Direzione, al fine di favorire la più efficiente utilizzazione e manutenzione delle cabine attive e ridurre i costi relativi alla telefonia pubblica, può raccomandare alla Società Telecom Italia S.p.A. l'inserimento, nel primo lotto utile di cui all' art 1, delle postazioni telefoniche pubbliche in servizio che, a seguito di verifica, dovessero risultare sottoutilizzate ed inefficienti anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3;*"
9. All'art. 3 comma 2, le parole "tramite l'indirizzo mail *cabinatelefonica@agcom.it*" sono sostituite dalle seguenti: "*tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo mail PEC *cabinatelefonica@cert.agcom.it*.*";
10. All'art. 3, comma 5, lettera a), sono aggiunte, dopo la parola "postazione" le seguenti parole: "*tra cui la percentuale di funzionamento della PTP su base annua o su frazioni di anno, la prima espressa come numero di giorni di funzionamento effettivo su n. 365 (trecentosessantacinque) giorni. "*";
11. All'art. 3, comma 5, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola "postazioni", le parole "*catalogate come impianti stradali, non ubicate in spazi chiusi*" e il numero "400" è sostituito dal numero "500";
12. All'art. 5, comma 1, lettera a), il valore "50%" è sostituito dal valore "80%".

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. L'Autorità si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell'utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n.249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola